

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2990

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RAMELLA, FURIA, GIADRESCO, CHIOVINI, SCARAMUCCI
GUAÍTINI, SPATARO, ICHINO, PERNICE, BELARDI MER-
LO, FRACCHIA, ZOPPETTI, CODRIGNANI, CASTELLI MI-
GALI, FRANCESE, MIGLIORINI, ROSOLEN, DI CORATO,
TORRI, POCETTI**

Presentata il 24 novembre 1981

Norme in materia di trattamento dei lavoratori immigrati
in Italia e di regolarizzazione delle immigrazioni clandestine

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fin dal 25 giugno 1975 l'OIL ha approvato la convenzione n. 143 e relativa raccomandazione che detta ai paesi firmatari norme precise e nuove sulle migrazioni abusive e sulla parità di diritti dei lavoratori migranti.

Questa convenzione, ratificata dal Parlamento italiano, rappresenta uno strumento nuovo e di alto contenuto civile; pochi paesi come l'Italia, che da decenni è paese di emigrazione verso l'estero, possono cogliere fino in fondo il valore della convenzione 143, e la sostanziale modifica delle condizioni dei lavoratori migranti che l'applicazione di questa convenzione può determinare.

Per questo bisogna giudicare positivamente gli atti, come la proposta di direttiva CEE relativa al « riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la lotta contro la migrazione clandestina e l'occupazione illegale » (23 aprile 1978) e il documento sui lavoratori emigrati della Confederazione europea dei sindacati (maggio 1979) che si propongono di chiarire, applicare e formalizzare le indicazioni della convenzione 143 e relativa raccomandazione.

Anche importanti enti locali come il comune di Milano si sono mossi in questa ottica, con utili e concrete proposte di regolamentazione (3 giugno 1981) che suonano a sollecitazione per il Governo

ed il Parlamento. Ancora per questo bisogna giudicare negativamente il comportamento dei governi italiani che si sono succeduti dal 1979 in poi, che invece di preoccuparsi di dare corretta applicazione alla convenzione 143 e relativa raccomandazione dell'OIL, ed alla proposta di direttiva CEE, applicazione più volte sollecitata anche dalle organizzazioni sindacali del nostro paese, si sono limitati a considerare l'immigrazione come problema di ordine pubblico, e gli immigrati come « indesiderabili » da controllare, e rinviare al più presto ai loro paesi di origine; l'unica proposta su questo tema fatta dal Governo in questi anni è infatti la n. 694/Senato del 31 gennaio 1980 sul « controllo degli stranieri ».

Si tratta di un errore politico grosso, per un complesso di ragioni.

Intanto perché ha lasciato alla immigrazione selvaggia e clandestina ed alla intermediazione mafiosa e ricattatoria vasti spazi di azione, proponendosi di combatterla solo con metodi di polizia, ma non affrontando alla radice il problema del perché il nostro paese diventa paese di immigrazione; e poi perché ha indebolito l'azione del nostro paese verso le nazioni che ospitano nostri lavoratori emigrati.

Una elementare regola di reciprocità infatti vuole che, in un paese di emigrazione e di immigrazione come il nostro, diventi difficile rivendicare per i nostri emigranti condizioni che ci rifiutiamo di applicare agli immigrati.

È opportuno quindi che la normativa che si stabilisce per gli immigrati sia la più vicina possibile a quella che vorremo applicata a nostri emigranti: ed in questo senso gli strumenti sopra richiamati (convenzione 143/OIL, raccomandazione CEE, ecc.) sono adattissimi alla nostra realtà e richiedono una applicazione puntuale, chiara e più immediata possibile.

L'Italia è diventata, pur rimanendo paese di emigrazione, anche paese di immigrazione: è un fenomeno che ormai esiste da parecchi anni, anche se le condizioni di quasi totale clandestinità in cui

l'immigrazione avviene non permette di vederne chiaramente i contorni ed i meccanismi.

A suo tempo (1979) il CENSIS aveva stimato a 450.000-500.000 il numero di lavoratori stranieri immigrati in Italia; cifre analoghe sono state fornite dai sindacati, da tempo attivissimi nella ricerca e nell'approfondimento del fenomeno.

Oggi le cifre fornite a suo tempo sono certamente aumentate: possiamo forse pensare che la cifra reale di lavoratori immigrati clandestinamente nel nostro paese si avvicini ormai alle 600-700 mila unità, se teniamo conto anche degli « stagionali » e delle piccole comunità (slavi in Veneto, parte dei tunisini in Sicilia).

Il perché di questo fenomeno ci interessa relativamente in questa sede, anche se è di grande interesse sociologico e politico in generale.

A fronte della analisi spicciativa ed un po' superficiale fornita dal CENSIS e fatta propria dal Governo nella risposta ad alcune interrogazioni parlamentari (schematicamente: aumento della scolarità degli italiani da cui deriva il loro rifiuto a lavori pesanti e dequalificati), bisogna mettersi a verificare come peraltro hanno fatto i sindacati in convegni e pubblicazioni, la realtà del mercato del lavoro italiano e gli spazi di produttività e di elasticità che gli imprenditori cercano di recuperare attraverso strumenti come il lavoro nero, il doppio e triplo lavoro, ed infine il lavoro degli immigrati clandestini; ancora, bisognerebbe verificare il peso della « moda » e la convenienza che spinge i cittadini italiani più privilegiati a ricorrere a stranieri immigrati per servizi domestici e, sottolineando l'alta presenza di immigrati in zone tradizionalmente di emigrazione (Friuli-Sicilia), bisognerebbe infine verificare le conseguenze che la emigrazione « selvaggia » a partire dagli anni '45-50 e fino ai giorni nostri ha comportato in termini di mercato del lavoro in quelle zone.

Tutte problematiche aperte, che si rifanno in sostanza alle carenze ed agli squilibri derivati al nostro mercato del lavoro dalla assenza di ogni politica pro-

grammatoria e quindi di ogni controllo sulla crescita e lo sviluppo delle aziende e dei territori.

Ci siamo accontentati di fornire schematicamente solo alcuni elementi di dibattito, perché lo scopo della proposta di legge che presentiamo non è e non può essere quello di mettere ordine nell'intero sistema produttivo, ma solo quello di regolamentare l'ingresso ed il lavoro dei cittadini stranieri, partendo dal presupposto che lo spazio per loro c'è, e che finora viene coperto in modo da non fornire loro, alla collettività italiana ed ai lavoratori italiani nessuna garanzia.

Ci proponiamo con la presente proposta di legge, che raccomandiamo alla approvazione del Parlamento, di realizzare tre condizioni già richiamate da un autorevole sindacalista (E. Vercellino - affari internazionali - F. Angeli editore, maggio 1981):

« Fare sul serio, garantire la parità, troncando il *racket* ».

Circa la prima condizione, fare sul serio, abbiamo già in parte detto: si tratta di dare al nostro paese una normativa, che sia in linea con la convenzione 143 dell'OIL e la proposta di risoluzione CEE, che sia poi applicabile con l'apporto ed il controllo dei sindacati, e regoli razionalmente l'ingresso dei lavoratori stranieri nel nostro paese coinvolgendo gli enti locali e le regioni.

Noi vediamo la garanzia di realizzazione di questi elementi nella politica degli accordi bilaterali di emigrazione. Pensiamo infatti che non ci siano altri modi di regolamentare il flusso di manodopera straniera verso l'Italia se non quello degli accordi bilaterali coi paesi di emigrazione, accordi che sono gli unici adatti a realizzare quel sistema di cooperazione internazionale, che rappresenta una delle basi più sicure di politica estera e che d'altra parte può rappresentare un contributo concreto allo sviluppo dei paesi emergenti.

Per questo abbiamo previsto all'articolo 1 la realizzazione degli accordi bilaterali di emigrazione o in mancanza di

essi di adeguati strumenti nazionali e la messa in moto di ogni altro meccanismo solo dopo la concretizzazione di questi strumenti (articoli 2, 3 e 4).

Ma una volta regolamentati e finalizzati i flussi di mano d'opera straniera con gli strumenti adatti, bisogna passare alla seconda condizione: a parte alcune garanzie prudenziali per il nostro paese e non punitive per l'immigrato (continuità della qualifica e del settore in cui è iniziato il primo rapporto di lavoro, per almeno 18 mesi, disincentivo a fermarsi per studenti stranieri dopo la laurea - articoli 7 e 9) bisogna garantire la più piena parità di diritti agli immigrati stranieri: è quello che abbiamo previsto agli articoli 6, 8 e 12.

Dopo la normativa particolare per i domestici (articolo 5), necessaria dato il particolare rapporto che si crea tra il datore di lavoro e questi lavoratori, abbiamo voluto prevedere anche (all'articolo 11) una normativa precisa per il ricongiungimento familiare del lavoratore immigrato. Si tratta di una esigenza la cui importanza ci deriva dalla conoscenza delle condizioni in cui vivono tanti nostri emigrati, a cui va data adeguata risposta.

È da sottolineare il fatto che sia il problema degli accordi bilaterali, sia quello della parità, sia infine quello del ricongiungimento familiare siano stati più volte richiamati dal sindacato, e dal documento elaborato dal comune di Milano ed approvato dalla Giunta di quella città il 3 giugno 1981.

È una ulteriore dimostrazione, data la conoscenza indubbia di questi enti delle realtà sia della emigrazione sia della immigrazione, che la linea scelta nella nostra proposta è quella giusta.

La terza condizione che abbiamo posto alla base della nostra proposta di legge è quella di « troncando il *racket* ». In effetti, da ricerche fatte si evidenzia sempre di più la presenza di un vero e proprio *racket*, di una grossa presenza di attività di intermediazione clandestina di mano d'opera straniera. Stroncando questa presenza non è solo un dovere che ci deriva dalle norme internazionali e dalle

leggi italiane, ma è anche un forte dovere morale; ci si può chiedere infatti, di fronte ad un immigrato clandestino cui un intermediario ha trovato il posto di lavoro, ed il letto per dormire, che è continuamente ricattato con la minaccia di essere denunciato e rimpatriato, obbligato a pagare tangenti sempre più alte per lavorare, in cosa la sua condizione si distingue da quella di un vero e proprio schiavo. È di fronte a queste realtà che la nostra capacità e volontà politica è chiamata in modo primario ad esprimersi. Noi lo facciamo con l'articolo 10, proponendo la necessaria severità nella punizione di ogni attività di intermediazione illegale.

Risolto il problema della regolamentazione futura dei flussi di mano d'opera straniera, rimane da vedere la sanatoria per i lavoratori oggi presenti in Italia ed immigrati, per la loro maggioranza, clandestinamente.

Noi prevediamo una larga possibilità di regolarizzazione di queste posizioni, ovviamente con una regolarizzazione pregressa anche delle situazioni previdenziali e sindacali (paghe, orari, ecc.) negli articoli dal 13 al 15.

Prevediamo infine al titolo III alcune delle cose che i comuni e le regioni potranno fare per favorire l'inserimento sociale dei lavoratori stranieri, senza pretendere di esaurire le tematiche, ma sapendo che dall'esperienza nasceranno nuove proposte. Uno dei problemi che si porranno ad esempio, e che bisognerà cominciare presto a discutere, è quello dei diritti politici dei lavoratori stranieri dopo che è passato un certo numero di anni dal loro ingresso nel nostro paese.

Per ultimo, abbiamo delimitato il campo di applicazione della nostra proposta di legge, per non interferire in campi e su figure di immigrati « atipici » e che hanno o richiedono, una diversa regolamentazione.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

AVVIAMENTO AL LAVORO E DIRITTI
DEI LAVORATORI IMMIGRATI

ART. 1.

(Strumenti di regolamentazione dei flussi di manodopera).

Lo Stato italiano, anche al fine di ottemperare a quanto stabilito dalla convenzione 143 dell'OIL e relativa raccomandazione, regola i flussi di manodopera straniera attraverso adeguati strumenti nazionali e lo strumento internazionale degli accordi di emigrazione, operanti in base alle esigenze e possibilità effettive di occupazione nel nostro Paese.

Tali strumenti potranno anche prevedere contratti di formazione-lavoro ed altre forme di contratti speciali previsti dalle leggi italiane, come le convenzioni che le aziende possono realizzare con le commissioni di collocamento.

Gli stessi accordi prevederanno criteri per il trattamento previdenziale e disposizioni per l'immigrazione ed il rimpatrio dei lavoratori stranieri, per la repressione di ogni forma di illecita intermediazione, per favorire il ricongiungimento dei familiari al lavoratore immigrato, per la costituzione dei necessari organismi bilaterali, che dovranno operare in collaborazione con gli organismi nazionali interessati e con la consultazione e partecipazione delle organizzazioni sindacali dei rispettivi Paesi.

Copia degli accordi di emigrazione sarà fornita alla commissione centrale per l'impiego.

Presso il Ministero degli esteri verrà insediata una commissione, di cui faranno parte il Ministro degli esteri, il Ministro del lavoro o loro delegati e le organizzazioni sindacali, col compito di presiedere alla elaborazione degli accordi bilaterali di cui al primo comma, e di controllare la loro applicazione.

I lavoratori stranieri immigrati sulla base degli accordi bilaterali di cui al primo comma del presente articolo hanno diritto, in attuazione della convenzione 143 dell'OIL, ratificata dal Parlamento italiano, alla parità di trattamento e di diritti coi lavoratori italiani.

La presente legge regola gli aspetti particolari legati alla immigrazione in Italia ed al collocamento dei lavoratori stranieri.

ART. 2.

(Offerte di lavoro).

Le commissioni regionali per l'impiego previste dall'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, realizzano sul territorio di loro competenza rilevazioni periodiche relative alle esigenze di manodopera sia maschile che femminile nei vari settori che abitualmente non sono stati occupati da manodopera italiana, e inviano i dati e le previsioni ricavati alla commissione centrale per l'impiego. Le previsioni riguardanti settori in cui il lavoro è prevalentemente stagionale vengono inviate alla commissione centrale entro il mese di marzo di ogni anno.

Le commissioni regionali per l'impiego inviano alla commissione centrale per l'impiego anche le offerte di lavoro che dopo tre mesi risultano inevase presso le commissioni locali di collocamento esistenti nell'ambito della regione.

La commissione centrale per l'impiego, compie una verifica della disponibilità alla copertura dei posti da parte dei lavoratori italiani, mediante invio delle offerte di cui al comma precedente alle varie commissioni regionali; trascorso il termine di un mese dalla comunicazione, le offerte rimaste inevase vengono messe a disposizione dei lavoratori emigrati.

ART. 3.

(Liste di collocamento).

Ferma restando l'attività degli organismi bilaterali e di quelli nazionali dei

singoli Paesi, i consolati italiani presso i Paesi con i quali esistono accordi di emigrazione, coadiuvati dai comitati consolari, raccoglieranno le domande di lavoro dei lavoratori, uomini e donne, di quel Paese che fanno richiesta di emigrare in Italia.

Tali domande sono inviate, attraverso il Ministero degli esteri, alla commissione centrale per l'impiego che le ordina per qualifica in una graduatoria formata sulla base del solo criterio dell'anzianità di iscrizione.

I familiari dei lavoratori già immigrati e gli immigrati rimasti disoccupati in Italia hanno diritto di precedenza.

Le liste così costituite vengono confrontate con le disponibilità di offerta di lavoro di cui all'articolo 2 senza distinzione di sesso.

Per i lavoratori che risultano adatti alle offerte presentate, la commissione centrale per l'impiego dà comunicazione:

a) in caso di lavoratori stranieri già dimoranti in Italia agli interessati;

b) in caso di lavoratori familiari di lavoratori già immigrati, o di lavoratori che avevano fatto richiesta di immigrazione, ai consolati interessati.

I lavoratori convocati sulla base della procedura stabilita nei commi precedenti devono presentarsi, muniti di comunicazione della commissione centrale per la manodopera, alle commissioni regionali per l'impiego interessate entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa.

Le commissioni regionali provvederanno all'avviamento al lavoro sulla base delle norme vigenti nel nostro Paese, senza discriminazioni di sesso.

I consolati, ricevuta la comunicazione della commissione centrale per l'impiego, provvederanno ad avviare in Italia i lavoratori interessati, muniti di passaporto con visto d'ingresso per motivi di lavoro. Le spese di immigrazione saranno disposte dagli accordi di cui all'articolo 1.

ART. 4.

(*Contratti speciali*).

Qualora gli accordi bilaterali di cui all'articolo 1 prevedano l'avvio in Italia di gruppi di lavoratori con contratti speciali e tali contratti siano stati conclusi, la commissione centrale per l'impiego non è tenuta alla iscrizione dei lavoratori nelle liste di cui all'articolo 3; la stessa commissione autorizzerà i consolati interessati a fornire agli immigranti il visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro. I lavoratori saranno avviati nel nostro Paese secondo la normativa di cui al precedente articolo 3.

ART. 5.

(*Lavoratori domestici*).

I lavoratori esteri iscritti alla lista della commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 3 vengono avviati verso le aziende italiane col meccanismo delle assunzioni numeriche.

L'assunzione nominativa è possibile solo per i lavoratori domestici; per essi la richiesta deve essere comunque rivolta alla commissione centrale per l'impiego, che la trasmetterà al consolato presso il Paese interessato; il consolato fornirà al lavoratore interessato il visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro.

Al lavoratore domestico, assunto su richiesta nominativa, viene applicata la disposizione di cui all'undicesimo comma dell'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Egli può cambiare datore di lavoro, ma non la mansione per i 18 mesi successivi alla prima assunzione. Nel caso di dimissioni o licenziamento il datore di lavoro comunica entro 15 giorni alla commissione centrale per l'impiego la cessazione del rapporto di lavoro domestico, la natura delle mansioni disimpegnate e il periodo di servizio prestato.

ART. 6.

(Parità di trattamento).

Ai sensi dell'articolo 10 della convenzione n. 143 dell'OIL ratificata dal nostro Paese con legge 10 aprile 1981, n. 158, ai lavoratori stranieri immigrati nel nostro Paese nei modi previsti nei precedenti articoli, viene riconosciuta la completa parità di trattamento e di diritti coi lavoratori italiani, per quanto attiene alle leggi che regolamentano i rapporti di lavoro, la formazione professionale, il passaggio ad altri posti di lavoro e la parità tra lavoratori di sesso diverso.

La parità di diritti e trattamenti è prevista anche per quanto attiene le leggi assistenziali e sanitarie, e le disposizioni sulla scuola dell'obbligo.

Le regioni approveranno apposite normative per garantire ai lavoratori immigrati la tutela assistenziale e sanitaria. Non è applicato agli immigrati che facciano domanda, l'articolo 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, sull'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Gli accordi di emigrazione e gli strumenti nazionali di cui all'articolo 1 prevederanno anche le linee ed i criteri per il trattamento previdenziale dei lavoratori immigrati, e la possibilità della loro formalizzazione in apposite convenzioni bilaterali.

ART. 7.

(Risoluzione del rapporto di lavoro).

Il lavoratore straniero immigrato in applicazione dell'articolo 1 della presente legge, non può cambiare il settore di lavoro e la qualifica in cui è stato assunto per 18 mesi dalla data della instaurazione del primo rapporto di lavoro dopo la avvenuta immigrazione, salvo il caso in cui i contratti di lavoro nazionali od aziendali del settore in cui è occupato

prevedano passaggi automatici di qualifica in tempi minori.

In caso di licenziamento che avvenga prima dei 18 mesi dalla data della instaurazione del primo rapporto di lavoro dopo l'avvenuta immigrazione ai sensi delle leggi vigenti per licenziamenti collettivi, l'azienda che aveva assunto il lavoratore straniero deve darne comunicazione preventiva anche alla commissione centrale per l'impiego, la quale inserisce il lavoratore straniero licenziato nella lista di cui all'articolo 3 della presente legge, con diritto di priorità rispetto a nuove immigrazioni.

In caso di licenziamento individuale legittimamente disposto prima del termine prescritto dal primo comma del presente articolo, l'azienda deve darne comunicazione alla commissione centrale per l'impiego, che deciderà con gli organismi nazionali e bilaterali costituiti sulla base degli accordi di cui all'articolo 1 il rimpatrio o la reinscrizione nella lista di collocamento.

In ogni caso si applicano al lavoratore straniero le disposizioni relative alla formazione e riqualificazione professionale, previste per i lavoratori italiani.

ART. 8.

(Cambio di azienda).

Scaduti i 18 mesi di occupazione ininterrotta nello stesso settore e nella stessa qualifica in cui era stato occupato dalla data della immigrazione, il lavoratore immigrato che viene licenziato o si dimette viene inserito nella lista tenuta presso le commissioni locali di collocamento di cui all'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che applicheranno le stesse regole stabilite per i lavoratori italiani, comprese quelle relative ai passaggi diretti e alla formazione e riqualificazione professionale.

Dopo 6 mesi continui di disoccupazione, per la quale gli sarà riconosciuta la indennità prevista dall'articolo 30 della legge 29 aprile 1949, n. 264, il lavoratore straniero immigrato verrà iscritto nella

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

lista tenuta dalla commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 3 della presente legge, che provvederà al suo avviamento con diritto di precedenza rispetto a nuove immigrazioni.

ART. 9.

(*Studenti*).

In attesa che venga approvata una apposita normativa, gli stranieri di entrambi i sessi entrati in Italia come studenti, e frequentanti le scuole del nostro Paese, possono fare domanda per lavori a tempo parziale alle stesse condizioni degli studenti italiani.

Dopo sei mesi di iscrizione continua alla lista di cui all'articolo 3 verrà disposta la cancellazione.

Gli studenti stranieri che, dopo la fine degli studi, volessero trovare una occupazione nel nostro Paese, possono fare domanda di iscrizione nella lista tenuta dalla commissione centrale per l'impiego, la quale a sua volta comunicherà all'ambasciata interessata, attraverso il Ministero degli esteri, gli estremi della domanda ricevuta.

Nei loro confronti sono applicate anche le regole stabilite dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, articolo 34, per le assunzioni nominative.

Appositi accordi bilaterali potranno prevedere normative particolari.

ART. 10.

(*Attività di intermediazione*).

Chiunque compia, in violazione di leggi e disposizioni amministrative, attività di intermediazione per la ricerca o l'offerta di posti di lavoro, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000, per ogni lavoratore per il quale è stata compiuta attività di intermediazione.

Chiunque favorisce l'ingresso illegale nel nostro Paese di lavoratori stranieri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni; i lavoratori immigrati clandesti-

namente in Italia in data successiva al 1° gennaio 1983 saranno immediatamente rimpatriati, fatti salvi i casi di esuli politici che, fino all'entrata in vigore di una apposita normativa, saranno esaminati dalla commissione centrale per l'impiego.

ART. 11.

(Ricongiungimento familiare).

La Repubblica italiana favorisce il ricongiungimento delle famiglie dei lavoratori immigrati nel rispetto delle forme previste dalla presente legge. A questo scopo il coniuge e i figli del lavoratore immigrato o, in loro mancanza, i genitori e i fratelli, iscritti alla lista di cui all'articolo 3 della presente legge avranno diritto di precedenza nelle assunzioni in Italia rispetto a nuove immigrazioni.

Al coniuge ed ai figli del lavoratore o della lavoratrice primi immigrati, od in loro mancanza ai genitori che vogliono riunirsi al loro congiunto senza ricercare una occupazione, sarà fornito il permesso di soggiorno nel nostro Paese solo se ricorrono le condizioni del reddito sufficiente e dell'alloggio adeguato.

L'esistenza di tali condizioni sarà verificata dagli uffici comunali del comune in cui il lavoratore e la lavoratrice stranieri sono immigrati, d'intesa con le organizzazioni sindacali e con gli organi di rappresentanza previsti dalla presente legge.

I familiari immigrati in base al secondo comma del presente articolo, non possono iscriversi alla lista di collocamento per i 18 mesi successivi alla immigrazione; scaduto questo periodo, possono iscriversi solo presso la lista tenuta dalla commissione centrale di cui all'articolo 3, con diritto di precedenza rispetto a nuove immigrazioni.

ART. 12.

(Diritti e rappresentanze territoriali).

I lavoratori immigrati godono degli stessi diritti di cui godono i lavoratori

italiani e in particolare dei diritti di partecipazione, organizzazione, rappresentanza, rispetto della fede religiosa e delle convinzioni politiche.

I comuni nel cui territorio sono occupati più di 200 lavoratori immigrati realizzeranno apposite « consulte territoriali » garantendone con propri regolamenti la elezione democratica e la rappresentatività dei territori di provenienza.

Le consulte di cui al comma precedente, di cui faranno parte anche rappresentanze delle organizzazioni sindacali, hanno il compito di collaborare con l'ente locale e gli enti pubblici per la realizzazione del pieno inserimento a tutti i livelli del lavoratore immigrato.

Per svolgere adeguatamente queste funzioni le consulte territoriali saranno fornite di appositi locali.

Il regolamento di applicazione della presente legge disciplina i rapporti tra le consulte e gli enti pubblici; analoghi regolamenti per quanto riguarda i rapporti tra consulte ed enti locali saranno emanati dai comuni, dalle province, dalle regioni.

TITOLO II

REGOLARIZZAZIONE DELLE SITUAZIONI PREGRESSE

ART. 13.

I lavoratori, uomini e donne, che alla data del 1° gennaio 1982 si trovino in Italia da almeno sei mesi senza i permessi prescritti dalle leggi attualmente in vigore, possono regolarizzare la loro situazione entro il 1° gennaio 1983.

La regolarizzazione comporta per il lavoratore immigrato clandestinamente:

a) il riconoscimento di tutti i diritti di cui all'articolo 6 del titolo I della presente legge se trattasi di lavoratore già occupato;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) l'ingresso nelle liste di collocamento secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del titolo I della presente legge, se trattasi di lavoratore disoccupato,

c) l'automatica concessione in ogni caso del permesso di soggiorno e dell'autorizzazione al lavoro, senza l'applicazione di alcuna sanzione

ART 14

La regolarizzazione prevista nel precedente articolo può avvenire direttamente attraverso la richiesta del lavoratore o del datore di lavoro oppure attraverso le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, presentata al comune in cui il lavoratore è immigrato

Le domande di regolarizzazione presentate da altre organizzazioni sono inefficaci

Nel caso in cui il lavoratore sia sprovvisto di documenti, o in possesso di documenti scaduti, il comune interessato potrà procedere al suo riconoscimento attraverso l'acquisizione di un congruo numero di testimonianze di lavoratori provenienti dallo stesso Paese del lavoratore che ha fatto domanda di regolarizzazione

ART 15

Il comune competente per territorio, una volta ricevuta la domanda di regolarizzazione delle posizioni dei lavoratori immigrati clandestinamente, comunica i dati alle locali questure, per la concessione dei necessari visti, e all'INPS per il recupero dei contributi eventualmente evasi dai datori di lavoro. La comunicazione all'INPS da parte del comune interrompe la prescrizione di cui all'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153

La pratica di regolarizzazione è comunque di competenza del comune che al termine fa pervenire al lavoratore ed all'ufficio di collocamento tutta la documentazione che comprova l'avvenuta regolarizzazione

TITOLO III

FUNZIONI REGIONALI E COMUNALI

ART. 16.

Le regioni e i comuni interessati ai flussi di immigrazione sono tenuti ad emanare norme per disciplinare l'insediamento dei lavoratori immigrati; dovrà essere rispettata l'identità etnica dei lavoratori immigrati e sarà loro assicurata una adeguata assistenza.

Per il rispetto della identità etnica dei lavoratori immigrati, le regioni e i comuni prevederanno la realizzazione di appositi corsi scolastici, di servizi informativi, di punti di ritrovo e circoli culturali e di ogni altra iniziativa adatta allo scopo.

NORME FINALI

ART. 17.

(Campo di applicazione).

Lavoratore immigrato è colui che emigra dal suo Paese verso l'Italia, nel rispetto delle norme dettate dalla presente legge, in vista di una occupazione, e i suoi familiari più stretti.

Sono esclusi dalla applicazione della presente legge:

- 1) i lavoratori frontalieri;
- 2) gli artisti e professionisti che entrano in Italia per un breve periodo;
- 3) i marittimi;
- 4) i lavoratori occupati in organizzazioni od imprese straniere in Italia che siano ammessi nel nostro Paese per adempiere funzioni e compiti specifici e per un periodo limitato e determinato, scaduto il quale siano tenuti a rimpatriare.

La presente legge non si applica altresì ai cittadini di Paesi membri della CEE, alle persone venute in Italia a scopo di formazione od educazione, agli apolidi, ai nomadi, per i quali si interverrà con apposite disposizioni.